



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 353, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che per il finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020- 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

VISTA la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 che destina al capitolo di spesa 496 “Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne”, complessivi euro 27.558.970,00, cui vanno aggiunti ulteriori 4.000.000,00 stanziati in base al citato comma 353 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 sopra richiamata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTO l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n.77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare l'articolo 5-bis, comma 1;

VISTO il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" e, in particolare, l'articolo 18, che modificando l'articolo 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed, in particolare l'art. 26bis che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza;

VISTO, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del predetto art. 26bis che stabilisce che le risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

RITENUTO di dover procedere all'attuazione del citato art. 26bis destinando le risorse ivi previste, pari ad euro 1.000.000,00, con l'obiettivo di favorire la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli uomini autori di violenza mediante l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, mediante la pubblicazione di un Avviso cui possono partecipare le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma consortile tra loro e/o con gli Enti locali ovvero con le associazioni operanti nell'ambito del recupero degli uomini autori di violenza.

PRESO ATTO della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, come previste nell'art. 26bis del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nell'ambito delle disponibilità di bilancio del C.d.R. 8 Dipartimento per le pari opportunità – esercizio finanziario 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

1. È approvato l'Avviso "*per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero dei uomini autori di violenza - annualità 2020*", allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. Sono altresì approvati gli allegati n. 1 e 2 all'Avviso di cui al comma 1, anch'essi allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione//00), sono individuate nell'ambito del Centro di Responsabilità n. 8 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il dott. Gianluca Puliga, funzionario in servizio presso il Dipartimento per le pari opportunità, è nominato Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'Avviso oggetto del presente decreto.

Roma lì, 18 dicembre 2020

Cons. Paola Paduano